



COMUNE DI BOVA

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Tel. 0965.762013- Fax 0965.762010

E-mail: info@comunediBOVA.it – www.comunedibova.it

BANDO GENERALE DI CONCORSO

per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che saranno ultimati o che si renderanno disponibili nel Comune di Bova- Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32.

Ai sensi della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 e successive modificazioni è indetto un concorso per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione ovvero che comunque si rendessero disponibili, siti nel territorio del Comune di Bova, destinati alla generalità dei cittadini. Detta graduatoria permanente sarà aggiornata periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 23 della stessa legge.

Gli alloggi costruiti con i finanziamenti facenti capo ai fondi di cui alla Legge n. 60/1963 sono destinati ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui al D.P.R. n. 1471/1963 e successive modifiche (c.d. contributi GESCAL).

Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie di recente formazione, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, così come stabilito dall'art. 8, primo comma, lettere *c)* e *d)* e art. 18, 4) e 5) della L.R. n. 32/1996.

Gli alloggi costruiti o recuperati con l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, così come definiti dall'art. 8 lettera *b)* e art. 18, punto 6 della stessa legge.

Gli anzidetti alloggi nonché quelli di superficie non superiore a mq. 45 di cui al periodo precedente, qualora non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini previsti, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

Resta riservato alle assegnazioni finalizzate a far fronte delle situazioni di emergenza abitativa previste all'art. 31 della detta legge, un numero di alloggi pari al 25 per cento degli alloggi disponibili, secondo quanto disposto dalla Giunta Regionale con la delibera n. 88 del 4 febbraio 2003.

Restano comunque salve le riserve previste dalle disposizioni emanate con le delibere della Giunta Regionale, come richiamate all'art. 31 citato, per le assegnazioni di alloggi in favore degli appartenenti alle Forze dell'Ordine.

Sono esclusi dalle assegnazioni conseguenti al presente bando gli alloggi edificati, recuperati o trasformati, sulla base di programmi di edilizia residenziale finanziati con fondi previsti da leggi speciali, destinati al risanamento o al trasferimento di centri abitati compresi nel territorio comunale.

- **REQUISITI**

I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti (Art. 10, L.R. n. 32/1996):

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. (Si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, determinata ai sensi dell'art. 13, 1° comma, lettera a) legge 392/1978, non inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone - mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone - mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone - mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone - Art. 4, L.R. n. 32/1996);

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati - in qualunque forma concessi - dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla legge regionale n. 32/1996. (Si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione a fini IRPEF (Cud, modello 730, Unico), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse, da calcolarsi a norma dell'art. 21 legge 5 agosto 1978, n. 457 e succ.mod. e dell'art. 9 L.R. n. 32/1996 citata. Il reddito annuo complessivo, calcolato con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di Euro 12.394,97 (pari a Lire 24.000.000) per un nucleo familiare di due componenti. Il reddito convenzionale come sopra definito va ridotto di Euro 516,46 (pari a Lire 1.000.000) per ogni componente il nucleo oltre i primi due, sino ad un massimo di Euro 3.098,74 (pari a Lire 6.000.000); tale limite si può superare solo per i figli a carico, intendendo per tali i figli che, anche se maggiorenni, siano disoccupati o siano studenti fino a 26 anni; nel qual caso la riduzione già prevista dalla norma sopra richiamata si applica senza limiti numerici. In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applica una riduzione di Euro 1.032,91 (pari a Lire 2.000.000);

f) non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di ERP eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare abusivamente un alloggio di ERP nonostante l'intimazione di rilascio dell'alloggio stesso da parte dell'Ente gestore;

g) versamento dei contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 10 della legge n. 60/1963. Il requisito non è necessario se si concorre per l'assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della legge n. 60/1963.

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

I requisiti indicati nelle lettere c), d) ed f) debbono essere posseduti anche da tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente.

- **CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione sarà stabilito ai sensi del titolo III della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni in applicazione della Delibera CIPE del 20 dicembre 1996 e successive, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario, in relazione anche alla composizione del nucleo stesso e con l'applicazione delle modalità previste dagli artt. da 12 a 24 della legge n. 392/1978 e successive modificazioni, in materia di locazioni ad equo canone, per le Fasce B e C; per i nuclei familiari rientranti nelle Fasce A1 e A2 dell'art. 35 L.R. n. 32/1996 si applica il canone sociale ivi previsto per le categorie sociali a basso reddito (pensionati al minimo, pensionati sociali, reddito non superiore a due pensioni minime INPS, derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, ecc.).

- **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda per l'assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso la sede Comunale

Nel predetto modulo è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza.

I richiedenti devono far pervenire la domanda entro il termine di **30 giorni** dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio del Comune di BOVA, facendone la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo "Comune di BOVA,- Piazza Roma, 1, 89033 Bova" unitamente agli eventuali documenti allegati. La sottoscrizione deve essere autenticata da pubblico ufficiale ai sensi del T.U. 445/2000 oppure, in luogo dell'autenticazione, può essere allegata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni per i residenti nell'area europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extra europei.

Le domande pervenute dopo le scadenze sopra indicate verranno escluse dal concorso.

- **DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN CASO DI APPARTENENZA A PARTICOLARI CATEGORIE SPECIALI**

I documenti, in carta semplice, di data recente e comunque non superiore a tre mesi dalla data del bando sono i seguenti:

- I nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all'assegnazione degli alloggi con superficie non superiore a mq. 45 (di cui beneficiano anche gli anziani -art. 21, L.R. n. 32/1996), dovranno presentare, rispettivamente, certificato di matrimonio e certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio.

- I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedito capacità motorie ai sensi dell'art. 3 Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In luogo dei documenti sopra richiesti possono essere allegate le dichiarazioni recanti l'espressa indicazione del possesso dei requisiti anzidetti che si intendono far valere, sottoscritte dagli interessati, in carta semplice, senza firma autenticata, allegando alla dichiarazione stessa una copia fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

Per tali categorie di concorrenti la Commissione Circondariale assegnazioni alloggi provvederà a compilare apposite graduatorie.

• **DISPOSIZIONI GENERALI**

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l'attribuzione dei punteggi.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta altresì l'esclusione dal concorso.

I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per l'opposizione e le forme di pubblicità sono indicati negli artt. 16 -17 -18 -19 -20 -21 della legge regionale n. 32/1996.

Nel caso si verificano pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso, ed in tale caso saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme sull'Edilizia Residenziale Pubblica.

Tutte le domande per l'assegnazione di alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente od Ufficio non sono valide agli effetti del presente concorso.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Bova, nell'orario di apertura al pubblico.

BOVA, lì 26/04/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Romeo Francesco

IL SINDACO

Casile Leo Giovanni Andrea